

Viale Verona, 190/8  
38123 Trento (TN)  
tel. 0461/392084

**Michele Bezzi**  
*dottore commercialista*

**Giusy di Dio**  
*dottore commercialista*

Recapito Predazzo:  
Studio A.L.B. S.r.l.  
Via Monte Mulat, 38  
38037 Predazzo (TN)  
tel. 0462/500124  
fax 0462/500237

**NUOVI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**  
**del c.d. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”**  
**DL n. 73/2021**

È entrato in vigore in data 26.05.2021 il c.d. “Decreto Sostegni-Bis”, contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

### **TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO**

---

Il testo riconosce tre nuove tipologie di contributo:

1. Un contributo a fondo perduto **riconosciuto in automatico** ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto nel c.d. “Decreto Sostegni” (DL 41/2021);
2. Un contributo a fondo perduto **alternativo** al precedente per i titolari di partita IVA che:
  - a. hanno conseguito ricavi/compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
  - b. hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 rispetto al periodo 01.04.2019 – 31.03.2020;
3. Un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA **maggiormente colpiti dall’emergenza**, cioè che hanno:
  - a. conseguito ricavi/compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
  - b. subito un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale, descritta nei paragrafi successivi.

### **TIPOLOGIA 1: CONTRIBUTO “AUTOMATICO”**

---

La prima tipologia prevede il riconoscimento, in **automatico**, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva al 26.05.2021 e che hanno presentato domanda e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto nel DL 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”). Per poter beneficiare del nuovo contributo, il precedente non deve essere stato restituito né indebitamente percepito.

L’**importo** del contributo “automatico” è **pari a quello ottenuto tramite il “Decreto Sostegni”** ed è usufruibile con la stessa modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del precedente contributo (accredito sul c/c bancario sul quale è stato erogato il contributo del DL 41/2021 oppure in forma di credito d’imposta).

## **TIPOLOGIA 2: CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”**

La seconda tipologia introduce un contributo a fondo perduto “**alternativo**”, ovvero considera un **diverso periodo temporale di riferimento** ai fini del calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal già citato DL 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato, ed è rivolto anche ai contribuenti forfetari/minimi.

Per poter beneficiare del contributo “alternativo” è necessaria la sussistenza di due **condizioni**:

- **ricavi/compensi non superiori a € 10 milioni nell’anno 2019** (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- **ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del **fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020**.

Per quanto riguarda la riduzione del 30% del fatturato/corrispettivi dei periodi sopra citati si fa riferimento alle operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche nei periodi del 2019/2020/2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 e quello del 01.04.2019 – 31.03.2020. La **percentuale applicabile è diversa per i soggetti che hanno già beneficiato o meno del contributo ex DL 41/2021**.

Si noti che l’ammontare del contributo non può essere comunque superiore a € 150.000.

### **Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL 41/2021**

Per chi ha già beneficiato del contributo precedente, la percentuale applicabile è riassunta nella seguente tabella:

soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 100.000	60%
soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 100.000 e € 400.000	50%
soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 400.000 e € 1.000.000	40%
soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 1.000.000 e € 5.000.000	30%
soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 5.000.000 e € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato abbia ottenuto il contributo “automatico” e lo stesso sia:

- inferiore al contributo “alternativo”: ha diritto al maggior ammontare del contributo;
- superiore al contributo “alternativo”: l’Agenzia delle Entrate non darà “seguito all’istanza”.

### **Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL 41/2021**

Per chi non avesse beneficiato del “contributo Decreto Sostegni”, la percentuale applicabile per il calcolo dell’importo del contributo “alternativo” è maggiorata, ed è riassunta nella seguente tabella:

soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 100.000	90%
soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 100.000 e € 400.000	70%
soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 400.000 e € 1.000.000	50%
soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 1.000.000 e € 5.000.000	40%
soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 5.000.000 e € 10.000.000	30%

### **Richiesta di riconoscimento del contributo “alternativo”**

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione di un’**apposita domanda** in via telematica all’Agenzia delle Entrate da inviare **entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica** e da presentare direttamente da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato.

Il contributo può essere fruito secondo le seguenti due modalità alternative (la scelta riguarda l’intero ammontare del contributo, non è possibile richiedere entrambe le opzioni):

- Fruizione diretta con **accredito del contributo su c/c** del soggetto beneficiario;
- Fruizione come credito d’imposta da utilizzare in **compensazione del modello F24** tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

### **TIPOLOGIA 3: CONTRIBUTO PER SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA**

La terza tipologia è indirizzata ai soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19, ovvero ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- Esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo;
- Titolari di reddito agrario.

Le condizioni per usufruire di tale contributo sono:

- a. **ricavi/compensi non superiori a € 10 milioni nell’anno 2019** (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- b. **peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con apposito Decreto.**

L’ammontare del contributo è determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato d’esercizio 2020 rispetto a quello 2019. Tale contributo non può essere superiore a € 150.000.

---

**Richiesta di riconoscimento del contributo per i soggetti “maggiormente” colpiti dall'emergenza**

---

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'**apposita domanda** in via telematica all'Agenzia delle Entrate da inviare **entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica** e da presentare direttamente da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato.

La domanda può essere trasmessa solamente se la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2020 – mod. REDDITI 2021, è presentata entro il 10.09.2021.

Il contributo può essere fruito secondo le seguenti due modalità alternative (la scelta riguarda l'intero ammontare del contributo, non è possibile richiedere entrambe le opzioni):

- Fruizione diretta con **accredito del contributo su c/c** del soggetto beneficiario;
- Fruizione come credito d'imposta da utilizzare in **compensazione del modello F24** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

---

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

---

Il contributo a fondo perduto non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi.

Per quanto disposto dal Decreto, il contributo rientra nelle condizioni e limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Il contributo può essere inoltre cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1.

Qualora l'impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione.

---

**REGIME SANZIONATORIO**

---

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

- L'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione della sanzione dal 100% al 200% e degli interessi (4% annuo).
- È applicabile la reclusione da 6 mesi a 3 anni per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Una volta completo il quadro normativo, sarà nostra cura contattare quei clienti che dovessero presentare i requisiti necessari alla richiesta dei contributi sopra elencati.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Un cordiale saluto

Trento, 01/06/2021

Open Srl  
Michela Frisanco